STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 07 Ottobre 2013

Oggetto: Circolare n. 33/2013 del 07 Ottobre 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **I CHIARIMENTI DELLA CIRCOLARE 29/E/2013 SUL BONUS ENERGIA**
- **EQUITALIA, CARTELLE PAGABILI ANCHE TRAMITE LOTTOMATICA E SISAL**
- **LE NOVITÀ SULLA RISCOSSIONE DOPO IL DECRETO DEL FARE**
- **L'AUMENTO DELL'IVA DAL 21% AL 22% DAL 1° OTTOBRE**

OGGETTO: I chiarimenti della Circolare 29/E/2013 sul bonus energia

Con la Circolare 29/E del **18.09.2013** l'Agenzia delle Entrate **ha fornito una serie di chiarimenti sul c.d. Decreto Energia**, con cui il Legislatore ha **prorogato fino al 31.12.1013** la **detrazione IRPEF/IRES** per i lavori di riqualificazione energetica (30.6.2014 per gli interventi su parti comuni di condomini o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio) portando l'aliquota di detrazione **al 65%.**
In questa tabella si riepilogano le indicazioni forniti dall'Agenzia delle Entrate.

<table>
<tr><th colspan="3">LA DETRAZIONE PER IL RISPARMIO ENERGETICO AL 65% FINO AL 31.12.2013</th></tr>
<tr><td>MAGGIORE DETRAZIONE IRES/IRPEF</td><td colspan="2">Gli interventi di riqualificazione energetica godono di una maggiore detrazione Irpef/Ires se le spese sono sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2013: l'aliquota di detrazione passa infatti dal 55% al 65%.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">INTERVENTI AGEVOLABILI E LIMITI MASSIMI DI DETRAZIONE</td><td colspan="2">Gli interventi agevolabili sono quelli previsti dall'art. 1 commi 344 e seguenti della legge 296/2006:</td></tr>
<tr><td>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI
Valore massimo della detrazione fiscale:
€ 100.000</td><td>Qualsiasi intervento che migliori la prestazione energetica dell’edificio (raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori indicati nelle tabelle di cui all'Allegato C del D.M. 19.02.2007, ovvero, per gli interventi eseguiti dal 2008, non superiore ai valori definiti dal Decreto Ministero Sviluppo Economico 11.03.2008). Ad esempio, rientrano in questa tipologia di interventi, gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche previste per gli altri interventi agevolati.</td></tr>
<tr><td>INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DEGLI EDIFICI ESISTENTI
Valore massimo della detrazione fiscale:
€ 60.000</td><td>Gli interventi riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne, cappotti), finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza U (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010.</td></tr>
<tr><td>INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI</td><td>Interventi relativi all’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione,</td></tr>
</table>

	Valore massimo della detrazione fiscale: **€ 60.000**	**bollitori**, **accessori** e componenti elettrici ed elettronici utilizzati **per la produzione di acqua calda ad uso domestico**. Gli interventi agevolabili riguardano anche **la produzione di acqua calda per usi industriali** e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in **piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università**.
	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE Valore massimo della detrazione fiscale**:** **€ 30.000**	Per essi si intende la **sostituzione, integrale o parziale**, di **impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. **L'agevolazione spetta anche** per: ♦ la sostituzione di impianti di riscaldamento con **pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia**; ♦ a sostituzione di scaldacqua tradizionali con **scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria**.

Si noti che a differenza di ciò che avviene per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, il limite massimo non si riferisce alla spesa, ma alla detrazione. Questo comporta che aumentando l'aliquota di detrazione **si riduce il limite massimo di spesa agevolabile.** In questa tabella si riepilogano gli effetti dell'aumento dell'aliquota al 65% per ciascuna tipologia di intervento:

TIPO DI INTERVENTO	VALORE MAX DELLA DETRAZIONE FISCALE	SPESA MAX AGEVOLABILE FINO AL 05.06.2013	SPESA MAX AGEVOLABILE DAL 06.06.2013 AL 31.12.2013
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	**€ 100.000**	€ 181.818,18	€ 153.846,15
INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	**€ 60.000**	€ 109.090,90	€ 92.307,69
INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI	**€ 60.000**	€ 109.090,90	€ 92.307,69

PERIODO AGEVOLABILE	La maggior aliquota del 65% è riservata alle spese sostenute nel periodo **6.6.2013 – 31.12.2013** e l'Agenzia nella circolare 29/E/2013 chiarisce che va fatto riferimento: ♦ per le persone fisiche / lavoratori autonomi / enti non

	commerciali **al criterio di cassa, ossia, alla data dell'effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio dell'intervento.** ♦ per le imprese individuali / società / enti commerciali **al criterio di competenza**, ossia alla data di ultimazione della prestazione, a prescindere dalla data di avvio dell'intervento cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti. Tali principi vanno applicati anche per la verifica del sostenimento delle spese entro il 31.12.2013 (30.6.2014, per gli interventi su edifici condominiali).
INTERVENTI AGEVOLABILI SU PARTI COMUNI DI CONDOMINI	**Se gli interventi di riqualificazione** energetica **interessano parti comuni di condomini** o tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, **l'agevolazione del 65% interessa** un periodo più lungo, si applica infatti alle **spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.06.2014.** Per individuare le "parti comuni" si fa riferimento all'art. 1117 del codice civile, come modificato dalla Legge n. 220/2012, c.d. "Riforma del condominio". In base a tale disposizione **sono oggetto di proprietà comune** dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: ♦ **tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune,** come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; ♦ **le aree destinate a parcheggio** nonché **i locali per i servizi in comune**, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; ♦ **le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune**, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

	Il nuovo art. 1117-bis, C.c. (inserito dalla L. 220/2012), estende l'applicazione delle predette disposizioni, in quanto compatibili, a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi del citato art. 1117.

OGGETTO: Equitalia, cartelle pagabili anche tramite Lottomatica e Sisal

Equitalia, con **comunicato stampa del 25 settembre 2013**, ha reso noto che ora le **cartelle di pagamento** possono essere pagate anche presso i punti vendita **Lottomatica e SisalPay**.

In applicazione del Protocollo d'Intesa "Reti Amiche", infatti, Equitalia ha firmato degli accordi con le due reti di ricevitorie e, in tal modo, i cittadini hanno a disposizione circa 60.000 punti di pagamento in più oltre agli sportelli di Equitalia e agli altri canali già attivi sul territorio.

Nei punti vendita Lottomatica e SisalPay possono essere pagate le **cartelle di Equitalia notificate a partire dalla fine di giugno di quest'anno in cui è presente uno speciale codice a barre**. Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato **sia entro la scadenza dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre la scadenza** in quanto l'importo viene aggiornato automaticamente con le somme aggiuntive previste dalla legge.

I nuovi canali di pagamento si aggiungono ai canali già disponibili e che, nella presente scheda, si ritiene utile ricordare.

CARTELLE DI PAGAMENTO EQUITALIA: COME E DOVE PAGARLE	
COME PAGARE	I contribuenti possono pagare **cartelle e avvisi di pagamento** utilizzando il **bollettino di pagamento RAV già allegato** alla cartella o all'avviso stesso e **prestampato con l'importo** da pagare ed un codice (serie numerica). L'importo riportato sul bollettino è **valido solo entro la data di scadenza** della cartella di pagamento a cui è allegato. **Oltre tale data** si potrà comunque pagare il **RAV, ma l'importo andrà ricalcolato** in quanto alla cifra prestampata andranno sommati gli oneri di riscossione aggiuntivi. In particolare, se il pagamento viene effettuato oltre i termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, **all'importo dovuto si dovranno aggiungere**: ♦ **gli ulteriori interessi di mora e le sanzioni**, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori; ♦ un **aggio** interamente a carico del contribuente e pari all'**8% dell'importo dovuto** (per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 l'aggio è pari al 9%); ♦ **eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive**.
I CANALI DI PAGAMENTO	Ecco qui di seguito i canali di pagamento ora utilizzabili per il pagamento:

UTILIZZABILI	CANALE	DOVE	PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA	PAGAMENTO DOPO LA SCADENZA CON AGGIORNA-MENTO AUTOMATICO DELL'IMPORTO	MODALITA' DI PAGAMENTO	COMMISSIO-NE DI INCASSO
	Sportelli Equitalia	Per trovare lo sportello più vicino, consultare il link http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/sportello/index.html	SI	SI	quelle previste dallo sportello dove si andrà a pagare	/
	Banche	filiali, bancomat abilitati, home banking	SI	NO	Contanti *, addebito in conto corrente	Quelle previste dall'istituto di credito
	Poste	Uffici, Atm e chioschi abilitati, online sui siti di Poste italiane	SI	SI in fase sperimentale	Contanti *, addebito in conto corrente, Postamat (uffici), bancomat Postepay, carte di credito Visa e Mastercard (online)	Quelle previste da Poste Italiane
	Tabaccai	tabaccai convenzionati con banca ITB www.tabaccai.it	SI	SI	Contanti *, bancomat (max 1500	€ 1,80 per transazione

					euro)	
	Sisal	ricevitorie abilitate www.sisalpay.it/servizi/pagamenti/multe-e-tributi	SI solo cartelle con codice a barre	SI solo cartelle con codice a barre	Contanti *	€ 1,55 per transazione
	Lottomatica	ricevitorie abilitate www.lottomaticaitalia.it/servizi/pagamenti/	SI solo cartelle con codice a barre	SI solo cartelle con codice a barre	Contanti *, bancomat, carta di credito, Lottomati-card (max € 1500	contanti € 1,55 bancomat/carta di credito € 2 Lottomati-card € 1,30 per transazione
	Web	sito internet di Equitalia Paga online oppure attraverso l'Estratto conto online	SI	SI	carte prepagate e carta di credito	1% dell'importo versato
	* Entro il limite di € 999,99 previsto dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche)					

OGGETTO: Le novità sulla riscossione dopo il Decreto del Fare

Con la conversione in legge del cd decreto del "Fare" (DL 69/2013), il legislatore, ha introdotto alcune **novità in materia di riscossione coattiva**; si tratta, in particolare, degli interventi relativi:

- la dilazione delle somme iscritte a ruolo;
- il pignoramento immobiliare;
- alcune fasi del procedimento di espropriazione.

Inoltre, in sede di conversione, è stato previsto che l'Agente della riscossione non dà corso all'espropriazione in relazione ad uno specifico paniere di beni cd "essenziali", che sarà individuato mediante apposito decreto del MEF d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e l'ISTAT.

LE REGOLE SULLA RISCOSSIONE	
DILAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO	Per effetto del D.L. 69/2013, Equitalia, può concedere al contribuente una rateazione entro un massimo 120 rate mensili. Tuttavia, tale dilazione richiede che: ♦ **il contribuente si trovi in uno stato di grave difficoltà finanziaria** ♦ **ricorrano, congiuntamente, le seguenti 2 condizioni:** ✓ impossibilità ad assolvere il debito secondo il piano di dilazione ordinario (quindi sino ad un massimo di 72 rate mensili); ✓ valutazione della solvibilità in relazione al piano concedibile. Se il contribuente decade dal piano di dilazione accordato, l'intero debito viene richiesto anche coattivamente (ovvero mediante eventuale espropriazione) e non potrà più essere oggetto di rateazione. Grazie alle modifiche del D.L. 69/2013, la decadenza si verifica se il contribuente non versa 8 rate del piano, anche non consecutive (diversamente in passato bastava che il debitore non versasse 2 rate consecutive per decadere dalla rateazione).
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE	**Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella** di pagamento (ovvero 90 giorni dalla notifica dell'accertamento "esecutivo"), **Equitalia**, al fine di riscuotere il proprio credito, **può disporre il pignoramento degli immobili** del contribuente o dei suoi coobbligati. Tuttavia, **con il "decreto del fare", si è cercato di rendere la procedura espropriativa meno invasiva** nei confronti dei contribuenti. Si rammenta che per procedere ad espropriazione immobiliare è necessario che: ♦ **sia iscritta ipoteca esattoriale;** ♦ **siano decorsi almeno 6 mesi senza che il contribuente abbia**

	onorato il debito. A prescindere dall'entità del debito, **Equitalia, non può più pignorare l'abitazione del contribuente, purché:** ♦ **l'immobile sia l'unico di proprietà del debitore;** ♦ **lo stesso vi risieda anagraficamente.** Tuttavia, **il pignoramento è consentito**, ancorché si tratti dell'unico immobile di proprietà del debitore, **qualora l'abitazione:** ♦ **abbia le caratteristiche di lusso indicate dal DM 2/08/69;** ♦ **risulti accatastato nelle categorie A/8 e A/9** L'espropriazione immobiliare può avvenire solo se il credito supera complessivamente € 120.000 (in luogo di € 20.000).
IPOTECA ESATTORIALE	L'ipoteca esattoriale può essere adottata decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (ovvero 90 gg dalla notifica dell'accertamento "esecutivo"). Con il cd "decreto del fare" si stabilisce espressamente che: ♦ **l'ipoteca è ammessa in difetto delle condizioni per procedere al pignoramento immobiliare;** ♦ **resta fermo il limite di €.20.000 al di sotto del quale l'ipoteca non può essere adottata.** Ne consegue, quindi, che possono essere oggetto di ipoteca: ♦ **l'abitazione del contribuente, ancorché lo stesso sia l'unico di proprietà vi risieda anagraficamente;** ♦ **gli immobili del contribuente a fronte di debiti > €. 20.000 ma < €.120.000**
PIGNORAMENTO BENI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ O PROFESSIONE	Gli strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività, della professione o dell'arte/mestiere divengono pignorabili nei limiti di 1/5: ♦ **a prescindere che il debitore sia o meno costituito in forma societaria** e che il suo lavoro prevalga, o meno, sul capitale investito; ♦ **a condizione che il valore di realizzo degli altri beni** rinvenuti dall'ufficiale della riscossione (che, nella procedura di espropriazione esattoriale, assume le vesti dell'ufficiale giudiziario) **non appaia sufficiente per la realizzazione del credito.**
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI	Con il pignoramento presso terzi, Equitalia, può ordinare al creditore del contribuente pignorato di versare le somme direttamente nelle sue mani. Per effetto del DL 69/2013, il termine entro cui detto pagamento deve avvenire è stato elevato da 15 a 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.
PIGNORAMENTO DI SALARI E STIPENDI	I **limiti alla pignorabilità** delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego

	(esclusi i crediti pensionistici) sono ancorati alle seguenti misure: ♦ **1/10 per importi fino a €.2500;** ♦ **1/7 per importo da €.2501 a €.5000;** ♦ **1/5 per stipendi salari ed emolumenti superiori ad €. 5000.** Sul punto, il DL 69/2013 stabilisce che, se l'accredito delle somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità derivante da un rapporto di lavoro/impiego confluiscono in un c/c intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato (istituto di credito) non si estendono all'ultimo emolumento affluito sul conto, che resta nella piena disponibilità del correntista.

L'AUMENTO DELL'IVA DAL 21% AL 22% DAL 1° OTTOBRE

INTRODUZIONE

Dal 1° ottobre 2013, l'aliquota **IVA** ordinaria è passata **dal 21% al 22%.** L'aumento, previsto inizialmente dall'art. 40, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011 a partire dal 1° luglio 2013, era stato poi fatto slittare al 1° ottobre 2013 ad opera del D.L. n. 76/2013.

A causa delle vicende politiche di questi giorni, che avevano messo in discussione la vita stessa dell'attuale Governo, questo ha deciso di congelare la manovra che avrebbe bloccato l'aumento dell'IVA dal 21% al 22%, che quindi è scattato con conseguente aumento dei prezzi ed alcuni problemi operativi.

Ai fini dell'individuazione della corretta aliquota Iva da applicare si dovrà tenere conto dell'**art. 6, D.P.R. n. 633/1972** che disciplina il **momento rilevante dell'operazione ai fini IVA.** Inoltre, si ritiene di poter fare riferimento alla Circolare n. 45/E del 12.10.2011 emessa in occasione del precedente aumento dell'IVA dal 20 al 21%.

INDICE DELLE DOMANDE

1. A seguito dell'aumento dell'Iva al 22%, cosa deve essere modificato nei **registratori di cassa** dei commercianti?
2. Quale aliquota si applica per gli o**rdini effettuati fino al 30 settembre 2013, ma con consegna dal 1° ottobre 2013**?
3. Da quando si applica la nuova aliquota Iva per le **compravendite di beni immobili**?
4. Da quando si applica la nuova aliquota Iva per le **prestazioni di servizi**?
5. Se, **prima** del momento di **effettuazione** dell'operazione, viene **emessa fattura o eseguito il pagamento**, come ci si deve comportare con riguardo alla nuova aliquota Iva?
6. Che effetti ha la nuova aliquota Iva per i contribuenti che applicano l'**Iva per cassa**?
7. Come ci si deve comportare in caso di **note di variazione emesse dal 1° ottobre 2013**?
8. Se non è possibile adeguare in tempo adeguato i software di fatturazione ed i misuratori fiscali, è **possibile regolarizzare effettuando variazioni in aumento** rispetto alle fatture emesse con la vecchia aliquota?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. A SEGUITO DELL'AUMENTO DELL'IVA AL 22%, COSA DEVE ESSERE MODIFICATO NEI REGISTRATORI DI CASSA DEI COMMERCIANTI?

R.1. I **registratori di cassa** dei commercianti devono essere **aggiornati con la nuova aliquota IVA del 22% in vigore dal 1° ottobre 2013**, ai fini dell'emissione delle **fatture fiscali**.
Con riguardo agli **scontrini** ed alle **ricevute**, invece, deve essere inserita un'**apposita colonna relativa all'aliquota IVA del 22% nel registro dei corrispettivi**, dove vanno registrate le operazioni giornaliere.

D.2. QUALE ALIQUOTA SI APPLICA PER GLI ORDINI EFFETTUATI FINO AL 30 SETTEMBRE 2013, MA CON CONSEGNA DAL 1° OTTOBRE 2013?

R.2. In linea generale, la **cessione di beni mobili** si intende **effettuata al momento della consegna o spedizione del bene.** Di conseguenza**,** l'aumento dell'**IVA al 22%** scatta solo per i **beni consegnati** a partire **dal 1° ottobre 2013.**

CESSIONI DI BENI MOBILI	
DATA DI CONSEGNA	**ALIQUOTA IVA**
FINO AL 30.09.2013	21%
DAL 01.10.2013	22%

Si precisa che, per gli **acquisti intracomunitari** di beni ha rilevanza, in generale, la data dell'**inizio del trasporto/spedizione** degli stessi dallo Stato europeo di appartenenza (art. 39 D.l. 331/1993).
Nel caso di "**fattura differita**" c'è la possibilità di emettere la **fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni**. In tali casi, il differimento del termine entro il quale va emessa la fattura non modifica il momento di effettuazione dell'operazione. **Per individuare** quale **aliquota** applicare (21% o 22%) **si deve considerare** la data in cui la cessione si considera effettuata e quindi **la data del documento che certifica il momento di consegna/spedizione del bene e non la data della fattura.** Se le consegne o le spedizioni di beni mobili sono effettuate nel mese di settembre 2013, ma la relativa

fattura è emessa entro il 15 ottobre (fattura differita), si applicherà l'aliquota del 21%.

CESSIONI CON FATTURA DIFFERITA	
DATA DEL DOCUMENTO CHE CERTIFICA LA CONSEGNA	ALIQUOTA IVA
FINO AL 30.09.2013	21%
DAL 01.10.2013	22%

D.3. DA QUANDO SI APPLICA LA NUOVA ALIQUOTA IVA PER LE COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI?

R.3. In linea generale, la **cessione di beni immobili** si intende **effettuata al momento della stipula dell'atto di compravendita**. Pertanto, l'aumento dell''IVA al 22% avrà effetto per gli atti di compravendita la cui **stipula** è avvenuta a partire **dal 1° ottobre 2013:**

CESSIONI DI BENI IMMOBILI	
DATA DEL ROGITO	ALIQUOTA IVA
FINO AL 30.09.2013	21%
DAL 01.10.2013	22%

D.4. DA QUANDO SI APPLICA LA NUOVA ALIQUOTA IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI?

R.4. Le **prestazioni di servizi** si ritengono effettuate di regola **al momento del pagamento del corrispettivo**, quindi per le fatture pagate entro il 30 settembre si applicherà l'Iva al 21%, per **quelle pagate a partire dal 1° ottobre** invece **il 22%.**

PRESTAZIONI DI SERVIZI	
DATA DI PAGAMENTO	ALIQUOTA IVA
FINO AL 30.09.2013	21%
DAL 01.10.2013	22%

D.5. SE, PRIMA DEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, VIENE EMESSA FATTURA O ESEGUITO IL PAGAMENTO, COME CI SI DEVE COMPORTARE CON RIGUARDO ALLA NUOVA ALIQUOTA IVA?

R.5. Se **prima dell'effettuazione dell'operazione**:

- viene **emessa la fattura;**
- ovvero **è eseguito il pagamento** (parziale o totale);

l'operazione si considera effettuata alla data della fattura ovvero del pagamento, per l'importo fatturato / pagato (art. 6, comma 4 del D.p.r. 633/1972).

Di conseguenza, in merito alla **corretta aliquota da applicare**, va fatto **riferimento a tale momento:** se cade prima (in tal caso si applicherà l'IVA al 21%) o a partire dal 1° ottobre 2013 (in tal caso si applicherà l'IVA al 22%).

D.6. CHE EFFETTI HA LA NUOVA ALIQUOTA IVA PER I CONTRIBUENTI CHE APPLICANO L'IVA PER CASSA?

R.6. Per i soggetti interessati **all'Iva per cassa** (art. 32-bis del D.l. 83/2012), si ritengono validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 45/E/2011, secondo cui per individuare l'aliquota corretta **assume rilevanza il momento di effettuazione dell'operazione**, e quindi gli ordinari principi dettati dall'art. 6 del D.p.r. 633/1972.

D.7. COME CI SI DEVE COMPORTARE IN CASO DI NOTE DI VARIAZIONE EMESSE DAL 1° OTTOBRE 2013?

R.7. Nel caso di emissione di **note di variazione in data successiva all'entrata in vigore della nuova aliquota**, se all'**operazione originaria** cui si riferisce la nota è stata applicata l'**Iva al 21%** (in quanto effettuata fino al 30.09.2013), **anche la nota di variazione** dovrà essere assoggettata all'**Iva al 21%** (nonostante sia emessa in data successiva al 1° ottobre 2013).

D.8. SE NON È POSSIBILE ADEGUARE IN TEMPO ADEGUATO I SOFTWARE DI FATTURAZIONE ED I MISURATORI FISCALI, È POSSIBILE REGOLARIZZARE EFFETTUANDO VARIAZIONI IN AUMENTO RISPETTO ALLE FATTURE EMESSE CON LA VECCHIA ALIQUOTA?

R.8. Sì. L'Agenzia delle Entrate, con il **comunicato stampa del 30 settembre 2013**, ha precisato che, **se nella fase di prima applicazione, per ragioni tecniche, non sia possibile adeguare in modo rapido i software per la fatturazione ed i misuratori fiscali**, gli operatori potranno **regolarizzare** le fatture eventualmente emesse ed i corrispettivi annotati in modo non corretto **effettuando la variazione in aumento** (art. 26, comma 1, del DPR n. 633/1972).

Non si applicheranno **sanzioni se la maggiore imposta collegata all'aumento** dell'aliquota IVA verrà **versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E/2011 e precisamente**:

- per i contribuenti con liquidazione **IVA mensile entro il 27 dicembre** (versamento dell'acconto IVA) in relazione al **periodo di fatturazione di ottobre e novembre,** oppure entro il **16 marzo 2014 per il mese di dicembre;**
- per i contribuenti con **liquidazione IVA trimestrale**, entro il **16 marzo 2014 con riferimento al 4° trimestre 2013.**

LIQUIDAZIONE PERIODICA	PERIODO DI FATTURAZIONE	TERMINE DI VERSAMENTO
MENSILE	**ottobre e novembre**	Versamento acconto Iva **27 dicembre**
	dicembre	Termine liquidazione annuale **16 marzo**
TRIMESTRALE	**4° trimestre**	Termine liquidazione annuale **16 marzo**